

BOLOGNA WELCOME SRL

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE GENERALE

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	4
2	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
2.2	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	6
2.2	CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	6
2.3	REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001	9
2.3.1	Articolo 24	9
2.3.2	Articolo 24 bis	9
2.3.3	Articolo 24 ter	10
2.3.4	Articolo 25	11
2.3.5	Articolo 25 bis	11
2.3.6	Articolo 25 bis.1.	11
2.3.7	Articolo 25 ter	12
2.3.8	Articolo 25 quater	12
2.3.9	Articolo 25 quater 1	12
2.3.10	Articolo 25 quinquies	12
2.3.11	Articolo 25 sexies	13
2.3.12	articolo 25 septies	13
2.3.13	Articolo 25 octies	13
2.3.14	Articolo 25 novies	13
2.3.15	Art. 25 decies	14
2.3.16	L. 146/2006 crimini transnazionali	14
2.3.17	Art. 25 undecies	15
2.3.18	Art. 25 duodecies	15
2.4	SANZIONI APPLICABILI	16
2.5	REQUISITI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG.	16
3	MODELLO ORGANIZZATIVO	18
3.1	ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ'	18
3.2	ORGANI DELLA SOCIETÀ'	18
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.1	IDENTIFICAZIONE	20
4.2	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	21
4.3	REQUISITI	22
4.4	COMPITI	23
4.5	INFORMAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E TERZI	24
4.6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	25
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	25

5.2.....	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	25
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	26
6.1.....	PRINCIPI GENERALI	26
6.2.....	SANZIONI PER I DIPENDENTI	26
6.3.....	SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	26
6.4.....	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI	26
6.5.....	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	26
6.6.....	AMBITO DI APPLICAZIONE	27
7	IL MOG DI BOLOGNA WELCOME SRL: ARTICOLAZIONE ED INTEGRAZIONE CON L. 190/2012	28

1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti ‘definizioni’:

Decreto 231: E’ il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Destinatari: Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente o Società: E’ la Società Bologna Welcome S.r.l.

Modello (anche MOG): E’ l’insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza (anche OdV): E’ l’organo dell’Ente previsto dall’art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l’eventuale aggiornamento.

Protocollo: E’ la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Inquadramento normativo

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Fin da subito, comunque, è opportuno precisare che la responsabilità a cui si fa riferimento nel decreto legislativo 231, pur venendo qualificata come "amministrativa", non è totalmente ed interamente sovrapponibile al paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981 – c.d. legge di depenalizzazione – da ultimo aggiornata con il D.L. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014.

Questo perché il nuovo sistema sanzionatorio, ridisegnato dal d.lgs. 231/2001, presenta una impronta necessariamente penalistica: non solo perché la responsabilità dell'Ente è indefettibilmente connessa alla commissione di un reato da parte di un preposto o di un c.d. soggetto apicale, ma anche perché molti degli elementi che connotano il processo penale (vedi pendenza causa dinanzi ad un giudice penale, sanzioni comminate, sistema di annotazione delle condanne nel casellario giudiziario, presenza del pubblico ministero, garanzie riconosciute

all'indagato/imputato) vengono, *mutatis mutandis*, trasposti alla “responsabilità amministrativa dell'Ente”.

Tuttavia, pur presentando tali analogie col sistema penale, lo schema ideato dal legislatore nel Decreto 231 difficilmente poteva essere interamente ricondotto all'alveo della responsabilità penale intesa in senso proprio. E questo fondamentalmente per due ragioni.

In *primis*, nel nostro ordinamento vige il principio sancito dall'art 27 comma 1 della Costituzione, ossia il principio per cui “*la responsabilità penale è personale*”. Ergo, non è possibile la “sostituzione” della persona che deve rispondere di un illecito penale.

In *secundis*, da sempre nella concezione giuridica europea vige, anche se oggetto di progressiva erosione e re-interpretazione¹, il brocardo latino “*societas delinquere non potest*” (letteralmente “la società non può commettere reati”), in virtù del quale veniva prevista una radicale esclusione degli Enti collettivi dalla responsabilità penale.

In sostanza, la natura peculiare dei soggetti destinatari della normativa ostava ad una qualificazione della qui presente responsabilità in termini strettamente penalistici.

Ad ogni modo, il mutato contesto economico, produttivo ed imprenditoriale, nonché le sempre più frequenti spinte innovative prodotte dal diritto europeo (si pensi alla Convenzione adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), hanno indotto il legislatore italiano ad adeguarsi, seppur con ritardo, ad un indiscusso cambiamento dei tempi e della prassi giuridica.

Di qui, responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 che si pone quale *tertium genus*: una sorta di compromesso tra le due sponde antitetiche della responsabilità penale e di quella amministrativa. Un escamotage ideato dal legislatore per sanzionare l'ente in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, differenziandosi così dalle preesistenti sanzioni loro irrogabili, mantenendo, al contempo, una parvenza nominalmente amministrativa.

Ebbene, quanto previsto nel Decreto 231, oggetto di aggiornamento costante, rappresenta un evidente passo in avanti in materia di responsabilità degli Enti, i quali, tuttavia, godono di un certo margine di autonomia nell'applicazione della normativa.

Più specificamente, la predisposizione e la conseguente adozione di un modello di organizzazione e di gestione non viene prevista in via obbligatoria dal Decreto 231. Tuttavia, il legislatore del 2001, con un meccanismo di tipo sostanzialmente premiale, ne ha voluto incentivare l'adozione, escludendo la responsabilità dell'Ente, qualora vengano attuati nel rispetto dei requisiti normativi per essi previsti, fatta salva l'applicabilità della confisca del profitto.

¹ Sul punto è possibile consultare la Sent. n. 3615/2006 emessa dalla Sezione II, Corte di Cassazione Penale

Nel caso di specie, **Bologna Welcome S.r.l. ha ritenuto opportuno uniformarsi alla disciplina presente nel d.lgs. 231/2001, assumendo, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da escludere che talune fattispecie criminose possano, anche solo ‘potenzialmente’, concretizzarsi nell’operatività** di questa Società.

2.2 Ambito soggettivo di applicazione

L’obiettivo del d.lgs. 231/2001 è quello di prevedere uno schema di responsabilità il cui destinatario naturale sia l’organizzazione pluri-personale, a prescindere dallo schermo formale che la qualifica, ma comunque identificabile come entità distinta dalla persona fisica autrice del reato ed in quanto tale autonomamente e distintamente individuabile quale centro d’imputazione della condotta criminosa.

Pertanto, dal punto di vista soggettivo, il Decreto 231 si applica a tutte le persone giuridiche private in senso proprio, e cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistino personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2001 10, nonché le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).

Risultano, invece esclusi (in virtù della c.d. zona franca), ai sensi dell’art 1 comma 3 del d.lgs. 231/2001, lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali, gli altri Enti Pubblici non Economici, nonché gli Enti che svolgano una funzione di rilievo costituzionale (es. Sindacati).

Alla luce di quanto sopra, Bologna Welcome Srl, nella sua “forma partecipata”, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione e comunque ritiene di adottare la disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 condividendone gli obiettivi.

2.3 Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la nuova disciplina, la responsabilità dell’Ente sussiste al ricorrere di due pre-requisiti essenziali: non solo l’autore del reato, persona fisica, deve appartenere strutturalmente all’organigramma dell’azienda, ma deve anche intercorrere uno specifico legame tra la condotta illecita posta in essere e gli obiettivi dell’Ente.

Infatti, affinché sia ascrivibile una responsabilità alla persona giuridica è necessario, secondo quanto previsto dall’art 5 comma 1 del Decreto 231, che l’autore del reato “*lo abbia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente*”. Tant’è che nell’ipotesi in cui l’autore della condotta, pur essendo inserito nell’organigramma aziendale, abbia commesso l’illecito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell’Ente è esclusa a priori.

In particolare, l’Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. ‘**soggetti apicali**’);

- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. ‘**soggetti sottoposti**’).

La distinzione di cui sopra non è puramente nominale; essa, infatti, comporta l’applicazione di un diverso regime giuridico in materia di esclusione della responsabilità dell’ente, di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Ebbene, nel caso di “**reati commessi da soggetti in posizione apicale**”, il decreto prevede, sulla base di una sorta di inversione dell’onere della prova, una disciplina particolarmente rigorosa. Infatti, l'articolo 6, comma 1, dispone che l’Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo (OdV)

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti (“apicali”) esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell’art. 6 comma 1.

In sostanza, nel caso di autori posti al vertice dell’organigramma aziendale, quindi con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, si è voluto valorizzare, in chiave esimente, il rispetto di adeguate regole di diligenza auto-imposte dalla società e sostanzialmente indirizzate a prevenire la commissione dei reati da parte dei vertici.

Nell’ipotesi di “**reati commessi da sottoposti**”, invece, la disciplina dettata dall’art 7 si presenta in modo diverso.

In tale ipotesi, infatti, l’ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato che la commissione del reato, sulla base di un vero e proprio deficit organizzativo dell’azienda, è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (in questo caso operando una c.d. “presunzione di esclusione”) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Siamo, pertanto, in un’ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando una specifica responsabilità dell’Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alla Società Bologna Welcome Srl, la categoria degli ‘apicali’ può essere, certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono il Consiglio di amministrazione, il

Collegio sindacale e il Direttore Generale, mentre quella dei ‘sottoposti’ si riferisce ai dipendenti della Società e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell’onere della prova, in base al quale l’Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l’idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l’affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell’organismo di controllo.

2.4 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell’Ente.

L’elencazione dei reati previsti dalla D.lgs. 231/2001 è soggetta a continua evoluzione, integrazione e modifica. Pertanto, la necessità di dover seguire il continuo aggiornamento del catalogo dei reati rilevanti rende il presente modello “dinamico”, nel senso di dover fare espresso e continuo richiamo alla normativa via via in vigore, e rimandando alle misure ed agli adempimenti adottati con il Modello Parte speciale.

2.4.1 Articolo 24 - l’indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico

Tale articolo prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) ;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.).

2.4.2 Articolo 24 bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D.Lgs. n 231/01, richiamando fattispecie relative a "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

2.4.3 Articolo 24 ter – delitti di criminalità organizzata

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2.4.4 Articolo 25 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Questo articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie, come modificate dalla legge 6 novembre 2012 n. 190:

- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art 322 c.p.);

2.4.5 Articolo 25 bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.4.6 Articolo 25 bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

2.4.7 Articolo 25 ter – reati societari

Questo articolo riguarda i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, e delle modifiche apportate dalla L. 68/2015, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e 173 bis D.Lgs. n. 58/98);
- falsità nelle relazioni, quote o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art. 2638 c.c.);

2.4.8 Articolo 25 quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

2.4.9 Articolo 25 quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

2.4.10 Articolo 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale. È stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5) e successivamente modificato con L. 6/02/2006 n. 38 (art. 10 comma 1 lett. a) e b)) nonché dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39 (art. 3). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);
- corruzione di minorenni (art 609 quinquies)

2.4.11 Articolo 25 sexies – abusi di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) e la Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi dell'Abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla Legge 18.04.05 n. 62, art. 9) e della Manipolazione del mercato ex art. 187 ter (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla L. 18.04.05 n. 62, art. 9).

2.4.12 Articolo 25 septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo, inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123 (art 9 comma 1), poi sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81 (art 300), prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2.4.13 Articolo 25 octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

Tale articolo, aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

2.4.14 Articolo 25 novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.4.15 Art. 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2.4.16 Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2.4.17 Art. 25 undecies

Con la l. 68/2015 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù dell'articolo novellato, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati art. l. 150/92 art 3 bis comma 1
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

2.4.18 Art. 25 duodecies

Questo articolo è stato previsto dal d.lvo del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

2.5 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) confisca (ai sensi dell'art 19 del Decreto, con la condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvi i diritti dei terzi e la parte che può essere restituita al danneggiato);
- d) pubblicazione della sentenza (ai sensi dell'art 18 del Decreto, quando viene applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'Ente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese dell'Ente, in uno o più giornali oppure mediante affissione nel Comune dove l'Ente ha sede. Essa, comunque, deve essere prevista dalla legge in relazione al singolo reato). .

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono, invece, eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

2.6 Requisiti per la costruzione del MOG.

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La nuova normativa prevede, quindi, l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e

l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i “sottoposti”), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto, ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, sulla base delle disposizioni normative è possibile ipotizzare una *compliance* integrata a struttura variabile, data da un contenuto minimo e necessario di modello organizzativo, costituito dalle componenti comuni a tutte le aree di rischio, su cui si va ad innestare un contenuto variabile, costituito dalle previsioni specifiche che declinano nelle singole aree di prevenzione del rischio.

Il contenuto minimo e inderogabile è enunciato agli artt. 6 e 7 del Decreto, secondo cui ciascun MOG, eventualmente adottato sulla base di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti, deve essere improntato in modo tale da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto (cc.dd. aree sensibili);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- f) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ogni caso, l'efficace attuazione della normativa di cui al Decreto 231, prevede una verifica periodica del Modello organizzativo, nonché una sua modifica nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o attività dell'Ente che lo adotta.

3 MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Origini e principali attività della Società

Come richiamato dallo Statuto (articolo 5 comma 1), la Società ha per oggetto “ lo svolgimento di attività di promozione, informazione e accoglienza turistica, attraverso l’attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza, allo sviluppo della ricchezza ed alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento al Comune e alla Provincia di Bologna, nonché di attività di agenzia di viaggio e turismo e di tour operator, sia in sede nazionale che internazionale. L’organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, turistiche, convegnisti che, anche con la gestione degli spazi assegnati, la promozione e l’organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive in genere”.

Il tutto svolto nelle sedi proprie e/o di terzi e finalizzato anche alla migliore utilizzazione degli impianti e delle attrezzature, delle sedi, dei servizi e delle opportunità offerti direttamente dalla società, dalla città di Bologna e dal territorio.

La società svolge, in via strumentale, ogni altra attività connessa e complementare alle principali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’attività di vendita di spazi pubblicitari, di gestione dei punti bar, ristorazione collettiva, catering, erogazione di servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche on line, di biglietti per eventi culturali, musicali e/o di intrattenimento, gestione di spazi informativi situati in aree strategiche di accoglienza turistica, nonché qualsiasi altra attività che sia in grado di garantire lo sviluppo e la valorizzazione del sistema turistico nel suo complesso, con particolare attenzione ai processi di innovazione.

Per una più completa descrizione si rinvia a quanto più ampiamente e compiutamente descritto nel Codice Etico adottato da Bologna Welcome Srl.

3.2 Organi della Società

A norma del titolo III dello Statuto (artt. 10 – 19) sono **Organi della Società:**

- a) l’Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Sindaco
- d) il Comitato Tecnico di Indirizzo

Le specifiche norme dello Statuto disciplinano composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento degli organi.

Attualmente, la composizione degli Organi sociali risulta la seguente:

Assemblea dei Soci:

- Camera di Commercio IAA di Bologna
- Fiere internazionali di Bologna S.p.a – Bolognafiere

- Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a
- Associazione delle Imprese Att. Profess. Lav. Autonomo- ConfComm.
- Federalberghi Bologna
- Confartigianato Imprese Bologna
- Confed. Naz. dell' Artig. e della Piccola Impresa Ass. Prov. Bologna
- Lega Coop Bologna
- Confesercenti Provinciale di Bologna
- Confcoop Unione provinciale di Bologna

Consiglio di Amministrazione

Presidente:

- De Scrilli Celso Luigi

Consiglieri:

- Massari Lanfranco
- Grandi Giada

Sindaco:

- Litardi Luigi

Procuratore Speciale:

- Giuliano Giovanni
- Romano Patrik

Comitato tecnico di indirizzo:

- Cinzia Barbieri
- Antonello Bonolis
- Massimo Caravita
- Bruno Damini
- Landfranco Massari
- Marco Leoni
- Annalisa Piccinelli
- Aldo Sansone
- Gianni Scola
- Patrizia Zini

A capo degli uffici e del personale è preposto il Direttore Generale. Attualmente la carica di Direttore Generale è ricoperta dal Dott. Patrik Romano.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione

L'art 6 del d.lgs 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato da responsabilità conseguente alla commissione di uno dei reati-preupposto di cui agli artt. 24 e ss., soltanto se l'organo dirigente (nel caso di specie il CdA) ha, fra l'altro,:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In attuazione di tale disposizione, la Società istituisce un "Organismo di Vigilanza" o "OdV", cui, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/01, l'organismo è interno alla Società, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate, la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 ovvero la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione di uno o più componenti l'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa.

Le Disposizioni ordinamentali relative all'Organismo di Vigilanza sono disciplinate da specifico Statuto approvato dal CdA della Società.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

4.2 Obblighi di informazione

Tutti i soggetti operanti all'interno della Società sono tenuti all'osservanza del modello organizzativo. In caso di dubbi e/o chiarimenti su aspetti interpretativi e/o applicativi riguardanti il Modello, tali soggetti potranno rivolgersi all'OdV.

In aggiunta, l'art 6 comma 2 lett. d) prevede un vero e proprio obbligo di informazione nei confronti dell'OdV, il cui contenuto viene concepito quale ulteriore strumento di accertamento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del MOG e di accertamento, ex post, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato-presupposto.

In quest'ottica, dovranno essere trasmesse all'OdV, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

In ogni caso, dovranno essere segnalate all'OdV le eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, con particolare riferimento a quei dati che potrebbero essere sintomatici di una eventuale violazione della normativa prevista dal Decreto 231 (eventuale istituzione di commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reati di cui al Decreto 231, eventuali procedimenti disciplinari messi in atto, provvedimenti e/o notizie dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al Decreto 231, nonché eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da componenti degli organi, dipendenti, collaboratori o consulenti nei confronti dei quali si possa ritenere applicabile la normativa in oggetto).

L'OdV dovrà essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Società.

L'OdV, quale organo di assurance, dovrà anche ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.3 Requisiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Il primo requisito, ossia l'autonomia, si desume dalla lettera dell'art 6 comma 1 lett. b), il quale prevede espressamente che: *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, venga affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Ciò significa che l'OdV, quale organo espressione di auto-tutela della Società, deve porsi quale garante imparziale ed autonomo, il cui operato non può essere oggetto di interferenza o condizionamento alcuno.

Quanto appena detto, non significa che i componenti dell'OdV non debbano percepire un compenso per le proprie attività, quanto, piuttosto, che debbano svolgere la propria attività di controllo e vigilanza in modo effettivo e libero, al punto che lo stesso Consiglio di Amministrazione, pur essendo l'organo di vertice della Società tra l'altro deputato alla nomina dello stesso OdV, deve rispettarne le direttive, escludendo qualsiasi tipo di pressione /o intersecazione col suo operato.

A tal fine risulta fondamentale il sussistere di una netta distinzione tra l'organo controllante ed i soggetti controllati, onde evitare la creazione di un OdV geneticamente inidoneo e destinato, di conseguenza, a non superare un eventuale vaglio critico da parte dell'autorità giudiziaria.

Al requisito dell'autonomia, la giurisprudenza ha collegato quello della indipendenza,

L'indipendenza si declina ovviamente in molteplici sfaccettature, già ampiamente valorizzate in letteratura: indipendenza significa libertà da qualsiasi ingerenza da parte degli organi sociali, ed in particolare dal consiglio di amministrazione; libertà da condizionamenti di tipo economico e/o personale; inesistenza di potenziali conflitti di interessi; inesistenza di eventuali elementi di dipendenza funzionale dai vertici aziendali (in ordine, ad es., alla disponibilità del budget, ai poteri ispettivi, alla scelta delle iniziative da intraprendere etc.).

L'esigenza di indipendenza risulta a maggior ragione irrinunciabile anche qualora si opti per la scelta di un OdV a composizione mista, nel quale siano cooptati anche soggetti “interni” all'ente: in tal caso, infatti, la presenza di “controllori” che conoscono a fondo la società, ma che per ovvie ragioni potrebbero risultare non totalmente indipendenti dall'organo dirigente, andrà per così dire “bilanciata” dalla presenza di uno o più membri che assicurino la necessaria indipendenza dell'OdV nel suo complesso da possibili ingerenze dei controllati.

Per quanto concerne la professionalità, invece, il riferimento è al bagaglio di tecniche e strumenti che l'OdV deve possedere per svolgere efficacemente la propria attività. Al riguardo è fondamentale la scelta di candidati in possesso di specifiche competenze professionali, in campo ispettivo e consulenziale (es. valutazione e contenimento dei rischi, campionamento statistico, tecniche di analisi ...), nonché conoscenze tecniche ad hoc, in grado di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

È, inoltre, auspicabile, che almeno qualcuno dei membri che compongono l'OdV abbia specifiche conoscenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, in particolare nel settore penale.

Infine, il requisito della continuità d'azione, in virtù del quale, per garantire una reale efficacia del modello organizzativo predisposto, si rende necessaria la previsione di una struttura di vigilanza stabile che si dedichi all'attività di vigilanza.

4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- a) vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- b) vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- c) vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- d) segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Società provvedano a dar corso alle misure correttive;
- e) suggerire procedure di verifica adeguate;
- f) avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- g) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- h) coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- i) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Società per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- j) proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Società;
- k) procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- l) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'OdV ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Società e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili; ed è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

4.5 Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza ed evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

4.6 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Tutte le comunicazioni, segnalazioni ed informazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica odv@bolognawelcome.it.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato e l'originale cartaceo di tali comunicazioni deve essere poi consegnato per la sua archiviazione tra i documenti dell'OdV.

5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nel contesto della Società dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Società.

5.1 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Società (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner informative ad hoc sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che “i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

6.2 Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel CCNL applicato.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Società

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Società, il CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Società.

6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorchè costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.6 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza del Direttore Generale, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti.

7 IL MOG DI BOLOGNA WELCOME: ARTICOLAZIONE ED INTEGRAZIONE CON LEGGE 190/2012

Il Modello Bologna Welcome è articolato nelle seguenti componenti:

- **parte generale**, che descrive i profili generali della Società e gli elementi costitutivi adottati in attuazione del D.lgs. 231/2001
- **parte speciale** - area rischio reato ex D.lgs 231/2001, che descrive ed individua i reati rilevanti e le misure e/o protocolli adottati.

Il Modello viene coordinato ed integrato con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione ed illegalità all'interno della società, in coerenza con le finalità previste dalla L.190/2012.

In generale, è previsto dalla legge che le società in controllo pubblico e/o partecipate realizzino gli adempimenti previsti dalla citata L. 190/2012, con riferimento alla nomina di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, Responsabile Trasparenza e redazione dei piani di prevenzione della corruzione.

Si tratta, pertanto, di diverse ma complementari finalità delle due norme di riferimento (D.lgs 231/2001 e L. 190/2012) e dei due modelli.

Mentre il D.lgs 231/2001, tende ad escludere l'applicazione di sanzioni (pecuniarie o interdittive) in capo alla società conseguenti a reati posti in essere dai propri rappresentanti nell'interesse e a vantaggio dell'azienda, la L. 190/2012 tende a limitare l'accadimento di reati posti in essere dai rappresentanti della società a danno della società stessa.

Il presente Modello 231 è, pertanto, integrato con una sezione apposita relativa alla disciplina ed agli adempimenti di cui alla Legge 190/2012.

In questo senso, il Codice Etico aziendale risulta già integrato con i principi e le misure specifiche in tema di prevenzione della corruzione.